



# CASSA EDILE – PESARO

Via Toscana, 113 – 61122 Pesaro | tel. 0721.32606 – 0721.69393 | c.f. 80002130419  
[www.cassaedilepesaro.org](http://www.cassaedilepesaro.org) | [info@cassaedilepesaro.org](mailto:info@cassaedilepesaro.org) | [cepesaro@legalmail.it](mailto:cepesaro@legalmail.it)

Pesaro, lì 01 gennaio 2024

## REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE – PESARO ALLE IMPRESE ISCRITTE

**Valido dal 01 gennaio 2024**

Le Prestazioni, dettagliatamente illustrate nelle pagine seguenti, sono un bonus riconosciuto dalla Cassa Edile - Pesaro alle imprese iscritte, attive e regolari con i versamenti.

### **1. BONUS NUOVE ISCRITTE**

Il BONUS NUOVE ISCRITTE è un bonus di tipo economico consistente nel riconosciuto dell'importo di euro 500,00 lordi erogato alle nuove ditte iscritte presso la Cassa Edile – Pesaro.

Per usufruire della prestazione la ditta deve rispettare i seguenti parametri:

- la ditta, alla data di iscrizione in Cassa Edile – Pesaro, e successivamente, deve avere e mantenere sede legale in Provincia di Pesaro Urbino;
- la ditta deve aver effettuato l'iscrizione alla Cassa Edile – Pesaro a decorrere dal 01/10/2020, o riattivato la posizione, che era sospesa da almeno 10 anni, sempre successivamente al 01/10/2020. Non sono valide, pertanto, le iscrizioni effettuate antecedentemente il 01/10/2020;
- la ditta deve avere almeno 12 mesi di iscrizione continuativa senza alcuna sospensione alla Cassa Edile e pertanto devono risultare 12 mensilità continuative denunciate e versate presso la Cassa Edile – Pesaro. In ogni denuncia mensile dovrà essere presente almeno un operaio attivo con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato, determinato o apprendistato, con una media mensile di almeno 120 ore lavorate da calcolarsi sulla base dei 12 mesi precedenti oggetto della prestazione;
- essere regolare ai fini BNI con la trasmissione delle denunce mensili e dei relativi versamenti, e pertanto nessuna segnalazione di irregolarità ai fini BNI dalla data di iscrizione in Cassa Edile – Pesaro alla data di erogazione della prestazione (ad esempio denuncia del mese di marzo trasmessa e versata entro il 30 aprile);

La domanda per tale prestazione va presentata tramite PEC all'indirizzo [cepesaro@legalmail.it](mailto:cepesaro@legalmail.it) tassativamente nel periodo che intercorre tra il 13<sup>a</sup> ed il 14<sup>a</sup> mese di iscrizione, pena decadenza del diritto alla prestazione, e verrà erogata dalla Cassa Edile – Pesaro entro 60 gg dalla data della domanda.

Il fondo massimo della Cassa Edile per tale prestazione ammonta ad euro 10.000,00 per ogni anno edile e le domande presentate verranno evase sulla base dell'ordine di arrivo e del rispetto delle condizioni sopra riportate. A raggiungimento del limite del fondo, le domande successive sono automaticamente respinte.

## **2. BONUS VISITE MEDICINA DEL LAVORO**

Il BONUS VISITE MEDICINA DEL LAVORO è un contributo spese per visite di medicina del lavoro preventive o periodiche a favore delle imprese, consistente nel rimborso del 50% del costo sostenuto per l'effettuazione delle visite di medicina del lavoro preventive o periodiche, per i soli lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, determinato o apprendistato, iscritti alla Cassa Edile – Pesaro.

Tale bonus, è così suddiviso:

- importo massimo di € 120,00 lordo per anno edile per impresa fino a 3 operai;
- importo massimo di € 150,00 lordo per anno edile per impresa da 4 a 5 operai;
- importo massimo di € 180,00 lordo per anno edile per impresa oltre 5 operai.

Per ogni massimale di spesa sopra indicato, è previsto un sottomassimale di euro 40,00 lordo per ogni visita, e la prestazione può essere richiesta per una sola volta nell'arco dell'anno per il medesimo operaio.

Ai fini del calcolo del numero degli operai, si considera la media aritmetica degli operai denunciati negli ultimi 12 mesi alla Cassa Edile – Pesaro, precedenti alla data della fattura che documenta la spesa sostenuta, considerando i soli operai con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, determinato o apprendistato.

Il contributo sarà riconosciuto dietro presentazione di regolare fattura indicante i nominativi dei lavoratori operai sottoposti a visita medica, rilasciata dal medico del lavoro o dall'ASUR a tutte le imprese in regola con i versamenti mensili alla Cassa Edile - Pesaro.

Per usufruire della prestazione la ditta deve rispettare i seguenti parametri:

- la ditta, alla data di presentazione della fattura che documenta la spesa sostenuta, deve risultare iscritta alla Cassa Edile – Pesaro da almeno 12 mesi continuativi, senza alcuna sospensione, ed avere in ogni denuncia mensile almeno un operaio attivo con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato, determinato o apprendistato;
- essere regolare ai fini BNI con la trasmissione delle denunce mensili e dei relativi versamenti, e pertanto nessuna segnalazione di irregolarità ai fini BNI nei 12 mesi precedenti alla data della fattura (ad esempio denuncia del mese di marzo trasmessa e versata entro il 30 aprile);

Il fondo massimo della Cassa Edile – Pesaro per tale prestazione ammonta ad euro 25.000,00 e le domande presentate verranno evase sulla base dell'ordine di arrivo tramite PEC e del rispetto delle condizioni sopra riportate. **A raggiungimento del limite del fondo per la prestazione, le domande successive sono automaticamente respinte.**

La domanda per tale prestazione va presentata tramite PEC all'indirizzo [cepesaro@legalmail.it](mailto:cepesaro@legalmail.it) tassativamente entro 60 gg. dalla data della fattura, pena decadenza del diritto alla prestazione, e verrà erogata dalla Cassa Edile – Pesaro entro 90 gg dalla data della domanda.

## **NOTE A MARGINE DEL REGOLAMENTO**

La Cassa Edile – Pesaro si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai regolamenti delle assistenze ed alle prestazioni che eroga che non sono emanazione degli accordi nazionali. Gli interessati sono pertanto tenuti a richiedere e verificare, all’atto della presentazione della domanda, se quanto indicato in pubblicazioni fatte dalla Cassa Edile – Pesaro ha subito eventuali modifiche e se l’assistenza e/o prestazione richiesta venga ancora erogata.

*Tutte gli importi delle prestazioni sopra indicate assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'articolo 28 del DPR n. 600/1973.*

CASSA EDILE – PESARO  
**Il Coordinatore Generale**  
*Andrea Binda*